

Avv. Carla Marciano
Avvocatura Municipale
COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA
Via Roma, 107 – San Cipriano d'Aversa (CE)
Pec: carlamarciano1989@pec.it
Tel 0818165307

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

Per il **Comune di San Cipriano d'Aversa**, (c.f. 81001670611), in persona del Sindaco p.t. dott. Vincenzo Caterino, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'**Avv. Carla Marciano** (C.F. MRCCRL89L57M289F), giusta delibera di G.C. n. 19 del 10/2/2025, iscritta nell'elenco speciale degli avvocati di enti pubblici annesso all'albo avvocati tenuto presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli Nord, con il quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Roma, 107, presso gli uffici dell'Avvocatura Municipale.

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: carlamarciano1989@pec.it;

(ricorrente)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, (Codice Fiscale MI: 80185250588), in persona del Ministero p.t., p.e.c. dgefid@postacert.istruzione.it urp@postacert.istruzione.it; pnrr@postacert.istruzione.it ;

(resistente)

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

del provvedimento di diniego del 12/01/2025 avente ad oggetto: “Riscontro modifica ID 6866 CUP: J91B22001050006 – D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 – Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente

1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

FATTO

Con decreto n. 343 del 02.12.2021 il Ministro dell'Istruzione ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi per il potenziamento dei servizi di istruzione, nell'ambito dell'attuazione del P.N.R.R., mediante pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per la selezione delle proposte da finanziare;

Il Comune di San Cipriano d'Aversa avviava, dunque, a cura dell'UTC dell'Ente, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un asilo nido comunale per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

La progettazione veniva approvata con Delibera di G.C. n.23 del 23/02/2022; la stessa veniva candidata a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, risultando beneficiaria di un contributo pari al 100% dell'importo richiesto, ovvero di € 1.750.000,00, nell'ambito del Decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022 n.57.

Successivamente, dunque, si procedeva a formalizzare l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, nonché di Direzione Lavori e C.S.E. con determina dirigenziale n.113 del 09/02/2023, ad operatore economico qualificato e, tempestivamente, si dava avvio alla fase di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera in oggetto.

La progettazione dell'opera, dunque, veniva redatta applicando, come da disposizioni normative *medio tempore* intervenute (art. 26 comma 2 del D.L. n.50/2022), il prezzario regionale vigente che, nello specifico veniva ad essere il tariffario OO.PP. Regione Campania 2023 (approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023).

Si riscontrava, dunque, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva un incremento di prezzi consistente che ha portato l'importo complessivo del quadro economico dell'opera dall'importo di € 1.750.000,00 di cui al contributo concesso all'importo di € 2.455.009,94

ottenuto applicando il nuovo tariffario regionale OO.PP. Campania 2023 in fase di progettazione definitiva-esecutiva.

Tale fattispecie appariva, a parere dell'ente comunale, sicuramente annoverabile nella casistica prevista dalla c.d. "Procedura ordinaria" di accesso al Fondo Opere Indifferibili di cui all'art.26 comma 7 del D.L. 50/2022.

Dunque, essendo giunto alle ultime fasi della progettazione dell'opera verso la metà di marzo 2023, il RUP, ing. Fioravante Antonio Di Meo, dipendente di questo Ente Comunale, si premurava di contattare l'Unità di Missione per il PNRR al fine di porre all'attenzione dei funzionari del MIM la potenziale incompatibilità dei tempi di attuazione della "procedura ordinaria di accesso al FOI", anche alla luce del Decreto MEF 10 febbraio 2023, con il termine ultimo di aggiudicazione dei lavori imposto nella data del 31/05/2023.

A fronte delle suddette richieste di chiarimenti inoltrate, il RUP riceveva indicazioni di non procedere ad inoltrare richiesta in "Procedura ordinaria" al Fondo Opere Indifferibili in quanto da semplici calcoli aritmetici sulle date e sugli intervalli temporali previsti dal DM 10 febbraio 2023 si sarebbe certamente sforato il termine ultimo di affidamento dei lavori.

Per tale ragione, dunque, al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento, il Comune di S. Cipriano d'Aversa conferiva disposizioni ai progettisti di rimodulare l'intervento in uno stralcio funzionale da mandare in appalto per l'aggiudicazione nei termini previsti senza, dunque, far ricorso al fondo per la avvio di opere indifferibili.

Medio tempore, tuttavia, veniva emanato il D.L. 23 febbraio 2023 n. 13, il quale – all'art. 24, I comma– testualmente ha previsto che: ***“Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili”***.

Rispetto alla novella di cui alla richiamata normativa, il Ministero dell'istruzione emanava – in data 29/12/2023 - la circolare prot. 148193 che circoscriveva e dettagliava

l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 24 del D.L. 23 febbraio 2023 n. 13.

Avendo, dunque, il Comune di San Cipriano d'Aversa, la disponibilità di economie in € 517.242,73 per l'opera in oggetto, come da determinazione dirigenziale n.429 del 19/06/2023 con la quale si disponeva l'aggiudicazione con efficacia dei lavori e si provvedeva a prendere atto del quadro economico rimodulato dell'intervento, il Comune di S. Cipriano d'Aversa, in data 04/08/2024, presentava a mezzo della piattaforma FUTURA messa a disposizione dall'Amministrazione titolare dell'intervento (Ministero dell'Istruzione e del Merito), richiesta di modifica progetto per l'introduzione di una perizia di variante relativa all'intervento sopra richiamato, conformemente a quanto previsto all'art. 6 dell'Atto d'obbligo disciplinante le modalità di attuazione del finanziamento sottoscritto tra il Comune di San Cipriano d'Aversa e il M.I.M., con attingimento dalle economie di gara per l'introduzione, nel contratto d'appalto, delle opere originariamente stralciate per incapienza economica, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

La modifica progettuale anzidetta trovava giustificazione, essenzialmente, nel verificarsi di due specifica fattispecie impreviste ed imprevedibili, pacificamente ascrivibili all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (opera in ambito di applicazione del vecchio codice appalti):

- a) Rinvenimento di rifiuti e materiale di risulta tra i rovi e la vegetazione che interessava il lotto di intervento all'atto della cantierizzazione dello stesso, non rilevabili in fase di progettazione a causa della massiccia invasione arbustiva all'epoca presente, e che comportava un incremento delle somme relative ad oneri di conferimento in discarica del materiale di risulta;
- b) Re-introduzione nel progetto delle opere stralciate dai lavori a seguito del consistente incremento prezzi verificatosi tra gli anni 2022 (ammissione a finanziamento sulla base di progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto da questo ufficio) e 2023 (epoca di redazione del progetto esecutivo con tariffario regionale OO.PP. aggiornato ai sensi dell'art. 26

comma 2 del D.L. 50/2022), al solo fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR.

Orbene, in data 29/10/2024 la pratica di modifica progetto veniva “rimessa in lavorazione” con contestuale richiesta di chiarimento ed integrazioni documentali, attivando così il Ministero un vero e proprio soccorso istruttorio.

In data 04/11/2024, il RUP del Comune di S. Cipriano d'Aversa provvedeva a trasmettere i dovuti chiarimenti e le necessarie integrazioni, ivi inclusa una dettagliata relazione integrativa con puntuale ed analitica esposizione delle condizioni di ammissibilità della perizia di variante in oggetto.

Inavvertitamente, tuttavia, data 12/01/2025, il Ministero dell'Istruzione trasmetteva al Comune di S. Cipriano d'Aversa il documento avente ad oggetto “Riscontro modifica ID 6866 – CUP J91B22001050006” nell'ambito del quale si comunicava unicamente che *“Ad avviso di questa Unità di missione, la richiesta non può essere accolta in quanto non sussistono le condizioni di cui alla nota MIM prot. 148193 del 29/12/2023 per l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, non trattandosi di circostanze impreviste e imprevedibili”*.

Ebbene, suddetto provvedimento risulta illegittimo ed avverso lo stesso si propone ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 COMMA I D.L. 13/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MIM PROT. 148193 del 29/12/2023

Il provvedimento oggetto di odierna impugnazione risulta viziato nella misura in cui applica in maniera del tutto singolare le prescrizioni normative di cui all'art. 24 comma I D.L. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023.

L'art. 24 I comma del D.L. 13/2023, non interessato da alcuna modifica in sede di legge di conversione (L. 41/2023) invero, ha statuito che *“Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è*

consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili”.

La richiesta posta in essere dal Comune di S. Cipriano d'Aversa si pone in completa armonia con quanto statuito dal Legislatore, nella misura in cui ne rispetta i presupposti oggettivi e soggettivi:

- 1) L'ente comunale è beneficiario del finanziamento “PN.R.R. (NEXT GENERATION EU) – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1” ottenuto per i lavori di realizzazione di un asilo nido comunale per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, annoverandosi perfettamente nelle fattispecie degli interventi di edilizia scolastica rientranti fra i progetti PNRR;
- 2) L'incremento dei prezzi cui si è dovuto far fronte è provato *per tabulas* dal nuovo tariffario per la realizzazione delle Opere Pubbliche, approvato dalla Regione Campania per l'anno 2023. Invero, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva si è assistito ad un incremento di prezzi consistente che ha portato l'importo complessivo del quadro economico dell'opera dall'importo di € 1.750.000,00 (di cui al contributo concesso) all'importo di € 2.455.009,94 ottenuto applicando il nuovo tariffario regionale OO.PP. Campania 2023 in fase di progettazione definitiva-esecutiva.

Ma vi è di più.

La richiesta di variante formulata dal Comune di S. Cipriano d'Aversa è coerente e conforme anche alla circolare ministeriale prot. 148193 del 29/12/2023.

La predetta circolare, infatti, circoscrive l'ambito applicativo dell'art. 24 comma I D.L. 13/2023 convertito nella L. n. 41/2023, ritenendo che la normativa in parola fosse applicabile quando le economie di spesa:

- a) **si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;**
- b) **siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;**

c) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.

Nel caso del Comune di San Cipriano d'Aversa, la richiesta di utilizzo dei ribassi di gara rispetta addirittura tutte e tre le condizioni specificate nella circolare MIM prot. 148193 del 29/12/2023.

Ed infatti, per quanto attiene alla condizione sub a), le opere introdotte in variante dal Comune di S. Cipriano d'Aversa si riferiscono esattamente al medesimo intervento nell'ambito del quale le economie si sono prodotte.

Per cui, la prima condizione è *ictu oculi* rispettata.

Per ciò che riguarda la condizione sub b), è pacifico osservare che l'incremento dei prezzi avutosi in epoca successiva all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'Ente sia senza dubbio un fatto imprevisto ed imprevedibile, così come non si poteva prevedere che un istituto di grande portata, quale il Fondo Opere Indifferibili, avesse termini di attuazione non compatibili con quelli imposti per l'aggiudicazione dei lavori (si veda anche corrispondenza intercorsa con i funzionari del MIM allegata alla presente). A riguardo, inoltre, deve precisarsi come la variante in oggetto ricada senza dubbio nell'ambito di applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 anche e soprattutto alla luce delle innovazioni normative contenute nell'art. 7 comma 2-ter del D.L. 36/2022, così come convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150), a norma del quale "L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera".

La condizione di cui alla lettera b) della nota MIM prot.0148193 del 29/12/2023 è altresì rispettata dal Comune di S. Cipriano d'Aversa.

Con riferimento alla terza condizione sub c), le opere oggetto di variante consisterebbero nell'introduzione nel contratto di appalto in corso di esecuzione di opere originariamente previste e poi stralciate, e dunque già facenti parte integrante e sostanziale del progetto di fattibilità dell'ente, non trattandosi di opere addizionali e/o di completamento ma, bensì, di opere già finanziate in quanto presenti nel PFTE candidato dall'Ente. Dunque è

evidente che la necessità realizzativa di tali lavorazioni sia certamente necessaria ed indispensabile ai fini della realizzazione del progetto.

Pertanto, anche la condizione di cui alla lettera c) della nota MIM prot.0148193 del 29/12/2023 è rispettata.

Non si comprende, pertanto, il motivo che sta alla base del diniego di cui all'atto del 12.1.2025, stante il rispetto di ogni presupposto e condizione di cui alla norma di rango nazionale contenuta nel D.L.13/2023 convertito in L. n. 41/2023, nonché alla circolare ministeriale del 29/12/2023.

Ad abundatiam, inoltre si precisa che tutto il complesso di modifiche apportate nel computo metrico di variante presentato nell'ambito della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle economie attengono alla riconduzione dell'opera in oggetto dallo stato di "stralcio funzionale" a quello di "opera completa" (**così come originariamente finanziata**) e, dunque, tutto il complesso di detrazioni e aggiunte che è possibile notare all'interno dei documenti contabili di variante hanno come obbiettivo e motivazione finale l'introduzione nel progetto contrattuale delle opere originariamente stralciate per la circostanza IMPREVISTA E IMPREVEDIBILE dell'enorme aumento dei costi di costruzioni avutosi in epoca successiva alla candidatura a finanziamento (domanda presentata in data 25/02/2022) e alla sua concessione all'Ente scrivente (Decreto Direttoriale n.57 del 08/09/2022) e, nello specifico, materializzatosi con l'approvazione del Tariffario regionale OO.PP. Campania 2023 (Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023). *Nulla questio*, invece, sull'annoverabilità dell'aumento straordinario dei costi di costruzione come fattispecie imprevista ed imprevedibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice degli Appalti D.Lgs. n.50/2016, anche e soprattutto alla luce delle innovazioni normative contenute nell'art. 7 comma 2-ter del D.L. 36/2022, così come convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150), a norma del quale "L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera".

Pertanto, **la variante di che trattasi non può definirsi suppletiva, ma va intesa quale variante dovuta al verificarsi di cause impreviste ed imprevedibili.**

Del resto si potrebbe obiettare che all'epoca di redazione del progetto esecutivo (primi mesi del 2023) era possibile avvalersi di un potente strumento all'uopo introdotto, ovvero il c.d. Fondo Opere Indifferibili di cui all'art.26 comma 7 del D.L. 50/2022, con specifico riferimento alla procedura ordinaria di accesso allo stesso che, in effetti, avrebbe risolto ogni problema in ordine al maggior fabbisogno di risorse economiche derivante dall'aumento IMPREVISTO E IMPREVEDIBILE dei costi di costruzione. Tuttavia, essendo giunti alle ultime fasi della progettazione verso la metà di marzo 2023, il RUP si premurava di contattare l'Unità di Missione per il PNRR al fine di porre all'attenzione dei funzionari del MIM la potenziale incompatibilità dei tempi di attuazione della "procedura ordinaria di accesso al FOI", anche alla luce del Decreto MEF 10 febbraio 2023, con il termine ultimo di aggiudicazione dei lavori, originariamente imposto nella data del 31/05/2023.

A fronte delle suddette richieste di chiarimenti inoltrate a funzionari del MIM, il RUP riceveva indicazioni di non procedere ad inoltrare richiesta in "Procedura ordinaria" al fondo opere indifferibili in quanto da semplici calcoli aritmetici sulle date e sugli intervalli temporali previsti dal DM 10 febbraio 2023 si sarebbe certamente sforato il termine ultimo di affidamento dei lavori. Per tale ragione, dunque, al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento questo Ente ha proceduto a dare disposizioni ai progettisti di rimodulare l'intervento in uno stralcio funzionale da mandare in appalto per l'aggiudicazione nei termini previsti senza, dunque, far ricorso al fondo per la avvio di opere indifferibili. A riguardo si ribadisce che nella corrispondenza intercorsa a mezzo mail tra il RUP e funzionari del M.IM. si chiedeva la possibilità di prorogare il termine del 31/05/2023 allineandolo alla milestone europea del 30/06/2023 (il che avrebbe consentito all'Ente scrivente di avere accesso al FOI, vedersi riconosciuto l'aumento delle risorse necessario e aggiudicare i lavori nei termini), ricevendo risposta negativa. Per la cronaca la proroga al 30/06/2023 alla fine c'è stata e questo Ente è rimasto fuori dalla possibilità di accedere al FOI anche a causa delle indicazioni ricevute.

Il tutto è provato dalla fittissima interlocuzione avvenuta con il MIM a mezzo email e che opportunamente si allega.

In conclusione, dunque, si conferma che tutto il complesso di variazioni desumibile dal computo metrico di variante è da ricondurre alla reintroduzione, nel progetto contrattuale, delle opere stralciate in fase di progettazione esecutiva a causa del verificarsi di eventi impresti e imprevedibili di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 così come da leggersi alla luce delle innovazioni normative contenute nell'art. 7 comma 2-ter del D.L. 36/2022, così come convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150), dovendosi pertanto intendere che le opere introdotte con la richiesta di variante non si configurano come suppletive al progetto, essendo state già *ab origine* previste nell'iniziale progetto di fattibilità tecnica ed economica ammesso a finanziamento.

Il provvedimento di diniego, pertanto, è illegittimo e va annullato.

**2. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 – CARENZA DI
MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO – VIOLAZIONE SUI
PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
DELLA LEALE COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI**

Il provvedimento impugnato risulta altresì viziato, nella misura in cui non rispetta l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 3 L. 241/1990.

La norma al I comma, testualmente, recita che: *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

La norma, nel caso che ci occupa, appare chiaramente violata.

Il provvedimento oggetto di odierna impugnazione risulta essere carente sotto questo profilo, limitandosi ad affermare che *“la richiesta non può essere accolta in quanto non sussistono le condizioni di cui alla nota MIM prot. 148193 del 29/12/2023 per l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, non trattandosi di circostanze impreviste e imprevedibili”*.

E' chiaro che, dalla lettura del provvedimento non è dato sapere all'ente ricorrente quale siano i motivi del diniego, mancando del tutto l'indicazione dei presupposti di fatto e

delle ragioni di diritto che hanno determinato la decisione di senso negativo del Ministero.

L'assenza di motivazione frustra un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito, quale quello ad un giusto procedimento amministrativo nonché a quello, nel caso *de quo*, alla leale collaborazione tra enti pubblici.

Anche per questa ragione, il provvedimento va senza dubbio censurato.

3. SUL FUMUS BONI JURIS E SUL PERICULUM IN MORA

Il fumus boni iuris è in *re ipsa*, in quanto dedotto in fatto nel presente atto.

Il *periculum in mora* è evincibile dalla scadenza a stretto giro del finanziamento, per il quale – nell'atto di impegno che regola le scadenze dell'ente comunale – è prevista come data ultimazione lavori quella del 31/03/2026 (“entro e non oltre”).

Alla luce delle considerazioni effettuate, pertanto, il Comune di San Cipriano d'Aversa, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, insiste affinché l'adito TAR Lazio – Roma voglia rassegnare le seguenti

CONCLUSIONI

“Accogliere il ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto, insieme alla relativa domanda cautelare e, per l'effetto, annullare il provvedimento di diniego emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con vittoria di spese di giudizio”.

San Cipriano d'Aversa, 10/2/2025

Avv. Carla Marciano